SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

05A10154

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2005, n. **223.**

Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico-ricreativo, in attesa delle risultanze istruttorie del tavolo tecnico dedicato al settore, istituito dal Governo in ottemperanza a specifica risoluzione della VI Commissione della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico-ricreativo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo differito al 31 ottobre 2005 dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è ulteriormente differito al 10 dicembre 2005.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0253

DECRETO-LEGGE 3 novembre 2005, n. **224.**

Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi che consentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., di monitorare i fondi «ex RIBS S.p.A.» investiti nelle partecipazioni azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e di controllare tempestivamente il rientro dei finanziamenti in essere, individuando il soggetto pubblico competente, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera *b)* al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera *b)* per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.

3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. I.S.A. S.p.A iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

9. I commi 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.

10. All'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999.».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 è sostituito dal seguente:

«*132.* L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;

b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

«*132-bis.* L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo

1. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal medesimo comma 122.

Art. 3.

Emergenza alimentare in Pakistan

1. Per far fronte allo stato di grave emergenza conseguente al sisma verificatosi in Pakistan, l'AGEA è autorizzata a provvedere al reperimento e trasporto di razioni alimentari da inviare secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse occorrenti per gli interventi di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, sono reperite nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'AGEA per l'anno 2005.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0254

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n. **225.**

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Imballaggi per le vendite al dettaglio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;

b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Art. 2.

Informazioni sulla categoria di olio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.

Art. 3.

Designazione dell'origine

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto

il necessario riconoscimento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa è inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 4.

Altre indicazioni facoltative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 5.

Identificazione delle partite

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 6.

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila litri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

Art. 7.

D i f f i d a

1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima inflazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

Art. 8.

Irrogazione delle sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è pubblicato in GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002.

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c).*

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento Ordinario.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario».

«Art. 1 *(Delega).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2004.

(Omissis).

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 5 *(Designazione dell'origine).* — 1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.

2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.

3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da:

a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o

b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.

5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.

6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.

7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.

05G0251

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2005.

Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi nel territorio del comune di Formia a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico di elevata potenza. (Ordinanza n. 3471).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 24 maggio 2005, nel corso di alcuni lavori nel giardino di un edificio di nuova costruzione sito nel comune di Formia, nei pressi della stazione ferroviaria della città, è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, contenente trentacinque chili di esplosivo;

Considerato che in ragione dell'elevata potenza dell'ordigno e del rischio di esplosione del medesimo, il sindaco del comune di Formia ha provveduto con le ordinanze numeri 15, 16, 17, 18 e 19 del 24 maggio 2005, a disporre l'evacuazione della popolazione residente nell'area circostante alla zona del rinvenimento per un raggio di circa 300 metri, la chiusura degli uffici comunali, delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali e degli uffici presenti nel predetto ambito territoriale;

Considerato che con le ordinanze numeri 20 e 21 del 25 maggio 2005 il sindaco ha provveduto ad interdire ed evacuare l'area fino a cinquecento metri di distanza dall'ordigno, e, successivamente, con l'ordinanza n. 26 del 28 maggio 2005 fino a mille metri di distanza dal mare;

Considerato che soltanto nella giornata del 31 maggio 2005, in cui il genio pontieri dell'Esercito ha provveduto al brillamento dell'ordigno bellico, è stato possibile consentire il rientro della popolazione evacuata e la riapertura degli uffici e degli esercizi commerciali;

Tenuto conto del grave disagio subito dalla popolazione residente nel territorio del comune di Formia interessato dalle predette ordinanze sindacali durante il periodo intercorso dalla data di rinvenimento dell'ordigno bellico al suo brillamento;

Considerata, in particolare, la consistenza del pregiudizio economico sofferto da più di quattrocento titolari di imprese costrette alla chiusura degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali fino alla avvenuta cessazione della situazione di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla erogazione di contributi a favore dei predetti soggetti a titolo di parziale indennizzo rispetto ai danni subiti in conseguenza del periodo di forzata inattività;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Latina è nominato commissario delegato per la situazione di criticità di cui in premessa, e provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, all'erogazione di un contributo a titolo di parziale indennizzo a favore dei titolari di attività produttive costretti ad interrompere la propria attività lavorativa in conseguenza delle ordinanze sindacali di sgombero del centro cittadino del comune di Formia (Latina) citate in premessa.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo il commissario delegato provvede, entro dieci giorni dall'adozione

della presente ordinanza, a definire previamente, in termini di rigorosa perequazione, i criteri di quantificazione e di riparto.

3. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti nell'anno 2004, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2005. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2005 l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Per gli adempimenti di cui alla presente ordinanza è stanziata la somma di € 150.000,00, a valere sul Fondo di protezione civile.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono direttamente trasferite sulla contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Latina - commissario delegato.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A10298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte di appello di Bologna. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Bologna in data 25 agosto 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della suddetta Corte d'appello nel giorno 18 marzo 2005 a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Bologna nel giorno 18 marzo 2005, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A10297

DECRETO 28 settembre 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio unico esecuzione e protesti (U.N.E.P.), presso la Corte di appello di Roma. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 9 aprile 2005, prot. n. 8228, FAX AF 1349 del Presidente della Corte di appello di Roma, dalla quale risulta che, con riferimento alla ordinanza del prefetto di Roma prot. n. 20274/2005 area I.O.S.P., l'ufficio N.E.P. presso la Corte di appello di Roma è rimasto chiuso in occasione delle esequie del Santo Padre nella giornata dell'8 aprile 2005;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della chiusura dell'Ufficio unico esecuzioni e protesti (U.N.E.P.) presso la Corte di appello di Roma, il giorno 8 aprile 2005, in occasione delle esequie del Santo Padre, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno riportato o nei cinque giorni ad esso successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A10312

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2005.

Impegno della somma di € 516.456.899,00 a favore di varie regioni in conto residui 2003 - P.R.S. e A.O.6.3., ai sensi della legge 9 dicembre 1992, n. 488, cap. 7668 - Esercizio 2005 - Somme da erogare per gli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE
UFFICIO VIII

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno - P.R.S. e A.O. 6.3;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, concernente assegnazioni di risorse destinate agli interventi previsti dalla legge n. 64/1986, che a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate disponeva, tra l'altro, l'assegnazione per l'anno 2003 di € 516.456.899 relativi al finanziamento dei Piani regionali di sviluppo e le A.O. 6.3;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che l'importo annualmente spettante ad ogni singola regione è ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle somme effettivamente necessarie alle regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi;

Considerato che sul capitolo 7668 - U.P.B. 5.2.3.19 «Somme da erogare per gli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale» risulta una disponibilità in conto residui 2003 pari ad € 516.456.899;

Vista la delibera del 26 maggio 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale sono idividuate nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante della delibera stessa, le somme da trasferire alle regioni in conto residui 2003, pari a complessivi € 516.456.899, per i Programmi regionali di sviluppo e le A.O. 6.3 di cui alla legge n. 64/1986;

Vista la legge di Bilancio del 30 dicembre 2004, n. 312, per il 2005;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di € 516.456.899, secondo le quote indicate nella sopracitata tabella *A* di riparto a favore delle regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 516.456.899,00, in conto residui 2003, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in €)

Regioni	Importi P.R.S.	Importi A.O. 6.3	Totale impegno
Abruzzo	€ 15.522.621,16	€ 4.361.438,36	€ 19.884.059,52
Basilicata	€ 16.649.534,73	€ 10.428.704,50	€ 27.078.239,23
Calabria	€ 43.001.733,47	€ 26.621.748,63	€ 69.623.482,10
Campania	€ 51.826.614,47	€ 24.042.903,13	€ 75.869.517,60
Lazio	€ 10.929.596,18	€ 13.935.788,42	€ 24.865.384,60
Molise	€ 36.648.918,70	€ 24.377.819,41	€ 61.026.738,11
Puglia	€ 28.830.453,53	€ 16.605.577,92	€ 45.436.031,45
Sardegna	€ 31.306.001,91	€ 20.166.698,26	€ 51.472.700,17
Sicilia	€ 62.913.030,83	€ 78.196.237,75	€ 141.109.268,58
Toscana	€ 91.461,25	€ 16,39	€ 91.477,64
TOTALI . . .	€ 297.719.966,23	€ 218.736.932,77	€ 516.456.899,00

Art. 2.

L'onere relativo di € 516.456.899,00, graverà sul capitolo 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2003 per l'esercizio 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

05A10321

DECRETO 25 ottobre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 22 settembre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10313

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spintor», registrato al n. 12654.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 10 maggio 2005 dall'Impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Spintor», uguale al prodotto di riferimento denominato «Laser», contenente la sostanza attiva spinosad, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 11693 con decreto dirigenziale del 25 giugno 2003 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Laser»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 25 giugno 2006 l'Impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPINTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva spinosad in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow Agrosciences Ltd - King's Lynn - Norfolk (Inghilterra) nonché formulato nello stabilimento estero sopraccitato e confezionato negli stabilimenti delle imprese:

Helena Chemical - Cordele (Georgia-USA); Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a. U.P. Sifa in Caravaggio (Bergamo); Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina); Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12654.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

SPINTOR*

Insetticida a base di spinosad
per il controllo dei principali parassiti di: vite, pomacee, noce, nocciolo, castagno, mandorlo, fragola, frutti di bosco, solanacee, cucurbitacee, spinacio, lattughe, erbe fresche, bieta da foglie e da costa, colture ornamentali e floro-vivaistiche, tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di SPINTOR
SPINOSAD puro.........g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn – Norfolk (Inghilterra)

Stabilimenti di solo confezionamento:
HELENA CHEMICAL – Cordele (Georgia- USA);
ALTHALLER ITALIA S.r.l. –S. Colombano al Lambro (MI);
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG);
ISAGRO S.p.a – Aprilia (LT)
BAYER CROPSCIENCE – Filago (BG)
SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (LODI)

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 – 250 – 500 ml**
1 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n°: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api. Per l'utilizzo in serra, durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Insetticida a base di *spinosad*, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche.

Vite: Sono consentiti al massimo 5 trattamenti. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Lobesia botrana* e *Clysia ambiguella*, iniziare i trattamenti 7-8 gg. dall'inizio della cattura nelle trappole a feromone dei primi adulti e ripetere il trattamento 7-10 gg. dopo. Dosi: 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha) su vite da vino; 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) su vite da tavola. Su vite da vino impiegare dosaggi di almeno 15 ml/hl (150 ml/ha) nelle zone ad alta infestazione.
Contro *Frankliniella occidentalis* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-7 giorni a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha). Si raccomanda di impiegare un volume di acqua idoneo a bagnare accuratamente la vegetazione ed in particolare i grappoli.
Contro *Drepanothrips reuteri* trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 20-25 ml/hl (200-250 ml/ha).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha).

Melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita. Contro Cydia molesta (*Cydia/Laspeyresia molesta*) trattare in prossimità della raccolta e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni. Rispettare l'intervallo di sicurezza di 7 giorni.
Dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha).
Contro Tortricidi ricamatori (*Pandemis spp., Eulia/Argyrotaenia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.)* trattare alla schiusura delle uova o contro le larve della generazione svernante. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni. Dosi di 20-30 ml/ha (200-450 ml/ha).

Contro Fillominatori delle pomacee (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp.),* trattare alla schiusura delle uova e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti della Psilla del pero (*Psylla pyri).*

Noce, Nocciolo, Mandorlo, Castagno: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 1500 l/ha.
Contro Carpocapsa (*Carpocapsa/Cydia pomonella*), trattare alla schiusura delle uova. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-15 giorni con dosi di 20-30 ml/hl (300-450 ml/ha). In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita.

Fragola: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Frankliniella occidentalis,* iniziare il trattamento con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento a distanza di 10 gg, a seconda del livello di infestazione.
Contro *Spodoptera littoralis*, iniziare il trattamento alla comparsa delle prime larve con dosi di 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 10-15 giorni.

Mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto.
Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo fra i trattamenti di 7 gg. Dosi riferite a 1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Resselliella theobaldi (Thomasiniana theobaldi),* trattare contro i primi adulti alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Cecidomia del lampone e della mora (*Lasioptera rubi*), Sesia del ribes (*Sinanthedon tipuliformis*), Tentredine (*Peteronidea ribesii*) e Tentredine fasciata (*Emphytus cinctus*), trattare alla presenza delle prime larve alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Tortrice dei germogli (*Notocelia udmanniana*) iniziare i trattamenti poco dopo la ripresa vegetativa alle dosi di 10-20 ml/hl (100-200 ml/ha).
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (150-200 ml/ha) e ripetere il trattamento dopo 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

Pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo ed in serra: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 800-1200 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (240 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (con una dose massima di 900 ml/ha). Intervalli di 10 giorni.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (120-240 ml/ha) e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione.

(continua su pagina 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

1/2

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

(SPINTOR – continua da pagina 1)

Contro *Spodoptera littoralis* e *Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (160-300 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.

Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria. Dosi riferite a 600-1000 l/ha di volume d'acqua.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 20 ml/hl (200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*) in serra, trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (300-750 ml/ha). Sono consentiti al massimo 3 trattamenti con un intervallo minimo di 10 gg.
Contro Piralide (*Ostrinia/Pyrausta nubilalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 15-20 ml/hl (90-200 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (120-250 ml/ha). Sono consentiti al massimo 5 trattamenti con un intervallo minimo di 7 gg.

Spinacio, bieta da foglie e da coste: sono consentiti al massimo 3 trattamenti. Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 25 ml/hl (200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.

Lattughe e Erbe fresche (lattuga, radicchio, cicoria, indivia o scarola, rucola, valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio). Dosi riferite a 400-800 l/ha di volume d'acqua.
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*), trattare alla presenza dei primi adulti con 25 ml/hl (200 ml/ha). Intervalli tra i trattamenti di 7-10 gg a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro *Spodoptera littoralis e Heliothis armigera,* trattare alla presenza delle prime larve con 20-25 ml/hl (200 ml/ha) e ripetere il trattamento ad intervalli di 7-15 giorni a seconda dell'intensità di infestazione. Sono consentiti al massimo 5 trattamenti.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii*), trattare alle prime punture con 50-75 ml/hl (massimo di 450 ml/ha). Ripetere il trattamento ad intervalli di 10 giorni, a seconda del livello di infestazione. Sono consentiti al massimo 3 trattamenti.

Colture floreali in pieno campo e serra (rosa, crisantemo, garofano, gerbera): Sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo), con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg.. Dosi riferite a 600-800 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (100-200 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*) in serra, trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-600 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-280 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri (*Cacoecia pronubana* o Bega del garofano, *Spodoptera spp.*): applicare alla comparsa delle prime larve alla dose di 20-25 ml/hl (120-200 ml/ha).

Colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione: sono consentiti al massimo 4 trattamenti (3 in pieno campo) con un intervallo minimo di 5 gg. Dosi riferite a 600 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips palmi*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa dei primi adulti. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni.
Contro Minatori fogliari (*Liriomyza trifolii* e *Liriomyza huidobrensis*), trattare alla dose di 50-75 ml/hl (300-450 ml/ha) alla comparsa delle primissime mine. In caso di stato d'infestazione avanzata, applicare la dose di 25-35 ml/hl (150-210 ml/ha) in miscela con olii bianchi alla dose di 200 ml/hl previo saggio preliminare per verificare la selettività. In caso di necessità il trattamento potrà essere ripetuto alle stesse dosi dopo 7-12 giorni.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (90-150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*), applicare la dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) alla comparsa delle prime larve. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni nel periodo di ovodeposizione (maggio-giugno).
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione e fino alla scomparsa del parassita dalla coltura. Dosi di 15-20 ml/hl (90-120 ml/ha).

Specie arboree ornamentali: Sono consentiti al massimo 3 trattamenti in pieno campo, con un intervallo minimo tra i trattamenti di 5 gg. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua. Per i trattamenti in pieno campo, applicare una dose massima di 375 ml/ha.
Contro Lepidotteri defogliatori (*Thaumetopoea processionea, Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Hyphantria cunea*), applicare la dose di 15-25 ml/hl (225-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro Microlepidotteri Fillominatori (*Leucoptera/Cemiostoma scitella, Lithocolletis /Phyllonoricter spp., Cameraria ohridella*), trattare alla schiusura delle uova e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni alle dosi di 20 ml/hl (300 ml/ha).
Contro Coleotteri defogliatori (*Galerucella luteola*), trattare alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/ha) alla comparsa delle prime larve.
Contro *Metcalfa pruinosa*, trattare alla prima comparsa del parassita e ripetere il trattamento a seconda del livello di infestazione. Dosi di 15-20 ml/hl (225-300 ml/ha).

Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: Sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg. . Dosi riferite a 600 l/ha.
Contro Agrotidi (*Agrotis ipsilon*), *Spodoptera spp.*, trattare alla dose di 25 ml/hl (150 ml/ha) di acqua alla comparsa delle prime larve e preferibilmente nelle ore immediatamente antecedenti il tramonto.

Compatibilità: Il prodotto ha dimostrato di essere perfettamente miscibile con i più comuni antiparassitari, tuttavia si consiglia di usare il prodotto strettamente da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Non trattare in fioritura le fruttifere; trattare le altre colture nelle ore serali. Per le colture in pieno campo, eseguire i trattamenti ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m per fragola, cucurbitacee, peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche, spinacio, bieta da coste e da foglia, pomodoro allevato a terra, piccola frutta (altezza <50 cm), fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza <50 cm), a 10 m per la piccola frutta (altezza >50 cm), a 15 m per fiori, ornamentali, vivai, nuovi impianti fruttiferi e vite (altezza >50 cm), pomodoro allevato con tutore, a 30 m per ornamentali arboree, pomacee, noce, nocciolo, mandorlo e castagno, e a 5 metri per i tappeti erbosi.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **15 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino; **7 giorni** per melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del giappone, nashi, noce, nocciolo, mandorlo, castagno; **3 giorni** per peperone, pomodoro e melanzana, melone, cetriolo, zucca, anguria, zucchino, fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto, spinacio, bieta da coste e da foglia, lattughe ed erbe fresche.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA (salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non operare contro vento.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

2/2

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SPINTOR*

INSETTICIDA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di SPINTOR
SPINOSAD puro.........g. 44,2 (480 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Taglie autorizzate: **10 – 20 – 50 – 100 ml**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n°: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10310

DECRETO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Paladin», registrato al n. 12707.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 3 giugno 2005 e successiva integrazione del 28 luglio 2005 dall'Impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Paladin», uguale al prodotto di riferimento denominato «Clincher», contenente la sostanza attiva cyhalofop-butile, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 9833 con decreto del 30 novembre 1998 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Clincher»;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2012 l'Impresa Dow Agrosciences B.V., con sede legale in Aert Van Nestraat n. 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PALADIN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Diachem Spa U.P. SIFA, in Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002; Torre S.r.l., in Torrenieri fraz. Montalcino (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003; Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12707.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PALADIN*

Erbicida selettivo per il riso

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di PALADIN

Cyhalofop-butile 20,92% (200 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostragli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 (MI)

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
Torre S.r.l.-Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)
Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina)

<u>Taglie autorizzate:</u> **1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n: Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE: RISO

EFFICACIA: PALADIN è un erbicida specifico per il controllo dei giavoni (Echinocloa spp.).

DOSI DI IMPIEGO:
1 -1,5 litri ad ettaro. I dosaggi maggiori vanno usati quando le piante infestanti sono più sviluppate (3 foglie).
Si consiglia di impiegare PALADIN in miscela con un bagnante non ionico a base di Sorbitan Mono Oleato Etossilato alla dose di 2 l/ha oppure Alchil-Aril Polietere alla dose di 40 ml/ha.

EPOCA D' IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono quando il giavone ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie, indicativamente 15-25 gg dopo la semina.
PALADIN, per la sua elevata selettività, può essere impiegato, anche a dosi elevate, dalle prime fasi di sviluppo della coltura (1-2 foglie), fino allo stadio di accestimento o prima levata della stessa.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:
PALADIN puo essere impiegato sia su risaia asciutta che su risaia allagata.

<u>Applicazioni su risaia asciutta</u>
La risaia in asciutta deve essere riallagata entro 24-48 ore dal trattamento.

<u>Applicazioni su risaia allagata</u>
Su risaia allagata si può intervenire in presenza di un minimo strato d'acqua. In ogni caso le foglie di giavone al momento del trattamento devono emergere da livello dell'acqua.
Nei giorni successivi al trattamento non si dovrà far defluire l'acqua dalla camera. Nel caso in cui l'acqua diminuisca per percolazione e/o evaporazione, è necessario reintegrarla.

Compatibilità: Prima di applicare miscele con prodotti non comunemente utilizzati, oppure con prodotti appena introdotti sul mercato conviene effettuare un saggio su una piccola superficie.
Si sconsiglia la miscela di PALADIN con formulati che contengano Propanile EC o con prodotti ormonici quali 2,4 D, MCPA ed altri simili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: PALADIN ha una elevata selettività sulle piu diffuse varietà di riso indica e japonica.

VOLUMI DI ACQUA
Distribuire il prodotto in una soluzione di 300-500 litri di acqua/ha, con attrezzatura in grado di assicurare una uniforme ed omogenea bagnatura.
Si ricorda che una errata distribuzione può compromettere il risultato della applicazione.

Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni 60 giorni prima della raccolta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10311

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2005.

Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera *i)*.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il «Libretto formativo del cittadino»;

Visto l'allegato B dell'Accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174/2001, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto il documento tecnico allegato all'«Accordo tra il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003» del 15 gennaio 2004;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass»;

Vista l'intesa sullo schema di libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 14 luglio 2005;

Sentite le parti sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera *i)*, è approvato il modello di libretto formativo del cittadino di cui all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI

ALLEGATO A

LIBRETTO FORMATIVO
DEL CITTADINO

RILASCIATO DA ... (soggetto abilitato/autorizzato)

NELLA REGIONE/PROVINCIA.....

DATA DI PRIMO RILASCIO ....

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO ....

SEZIONE 1

1. INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Sesso
Data di nascita ____/____/____
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia
Nazionalità
Comune di residenza__________________CAP________Provincia______________
Indirizzo di residenza____
Comune di domicilio__________________CAP________Provincia______________
Indirizzo di domicilio____
Numero di telefono cellulare
Numero di Telefono
Numero di Fax
Indirizzo di posta elettronica

2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI (*)

Tipologia contrattuale
____

Data di inizio del rapporto di lavoro ____/____/____
Data di cessazione del rapporto di lavoro ____/____/____

Mansione svolta (qualifica SIL)________________________________

Settore economico (codice ISTAT)________________________________

Principali attività svolte
____
____
____

Nome del datore di lavoro
____

Indirizzo del datore di lavoro
____

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)

Titolo di studio ____________________

(se in apprendistato, indicare se:

apprendistato per il diritto dovere ☐

apprendistato per l'alta formazione ☐

Anno di conseguimento__________

Nome dell'Istituto Scolastico/Ente/Università____________________

Sede dell'Istituto Scolastico/Ente/Università____________________

votazione conseguita (numeratore/denominatore) _____/_____ cum laude____

ultimo anno frequentato (se abbandonato) _____

anno di frequenza (se in corso) _____

nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) _____

tirocinio/stage ☐ Durata __________

ente/azienda ospitante____________________

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

4. ESPERIENZE FORMATIVE (*)

Titolo attività formativa____________________

- se ottenuto in apprendistato indicare:

apprendistato per il diritto dovere ☐

apprendistato professionalizzante ☐

apprendistato per l'alta formazione ☐

- indicare se ottenuto in contratto di inserimento ☐

Soggetto che ha erogato l'attività formativa____________________

Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)____________________

concluso nel __________

durata (specificare se in ore/giorni/mesi)____________________

attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico ____________________

altre attestazioni____________________

tirocinio/stage ☐ Durata __________

ente/azienda ospitante____________________

(*) da ripetersi per ogni esperienza citata

SEZIONE 2 –

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

Tipologia (*)	Descrizione	Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate)	Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate)	Tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte

(*) In caso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l'articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall'accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall'Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area storico-socio-economica.

05A10306

DECRETO 17 ottobre 2005.

Rettifica del decreto 27 giugno 2005, recante: «Revoca del decreto 19 maggio 2005, nella parte relativa alla società cooperativa "Il trattore" e scioglimento della società cooperativa "I Comignoli", in Roma».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Considerato di dover procedere allo scioglimento della società cooperativa «I Comignoli» con sede in Roma, costituita in data 2 settembre 1974 con atto a rogito notaio P. Polidori tribunale di Roma - iscritta al n. 4031/74 nel registro delle società - B.U.S.C. n. 22312;

Visto il decreto direttoriale n. 46 del 27 giugno 2005 attestante erronei dati identificativi della società cooperativa, si provvede ad una rettifica del decreto direttoriale in narrativa;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005 del suindicato decreto;

Decreta:

La rettifica del decreto direttoriale del 27 giugno 2005, nella parte relativa al codice fiscale erroneamente inviato con l'esatto codice fiscale n. 80205610589 e la P.I. 02133541005 della società cooperativa «I Comignoli» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Pietro Polidori, in data 2 settembre 1974, repertorio n. 256969, registro società n. 4031/74, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 22312.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 ottobre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10301

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 marzo 2005.

Semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), che all'art. 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, e allo stesso articolo, comma 2, stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002, che all'art. 6, comma 1, lettera *g)*, stabilisce che i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;

Considerato che il predetto termine di venti giorni, alla luce dell'esperienza acquisita, è risultato insufficiente;

Vista la deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativa ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, che all'art. 2, comma 2, stabilisce le prestazioni di stoccaggio minerario che possono essere richieste dai titolari di concessioni di coltivazione alle imprese di stoccaggio;

Considerato opportuno adeguare le prestazioni dello stoccaggio minerario alla flessibilità dei contratti di importazione successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ai sensi dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto, deve essere tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001, che all'art. 2, comma 1, stabilisce che la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero delle attività produttive, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'importazione;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che all'art. 3, comma 4, stabilisce che l'autorizzazione all'importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea, si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda;

Considerato che sulla base dell'esperienza acquisita, i termini di cui ai due alinea precedenti possono essere sensibilmente ridotti al fine di accelerare i processi

autorizzativi in questione, e che sono in corso di emanazione i provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'art. 8, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001;

Considerato che ai fini dello snellimento e della semplificazione delle pratiche amministrative, alla luce dell'esperienza acquisita, risulta opportuno prevedere delle autorizzazioni complessive di determinata durata, per le importazioni di durata inferiore a un anno aventi carattere di sistematicità;

Decreta:

Art. 1.

Termine di presentazione prezzi medi

1. La data di presentazione, stabilita all'art. 6, comma 1, lettera *g)* del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, entro la quale i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee, è ridefinita in quarantacinque giorni dal termine di ogni trimestre.

2. L'obbligo di trasmissione al Ministero delle attività produttive dei dati di cui al comma 1, si ritiene assolto all'atto della trasmissione dei dati stessi per via informatica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03.

Art. 2.

Determinazione dello stoccaggio minerario

1. L'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, è modificato come segue:

«*b)* il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantità massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come fattore di carico, non deve essere superiore alla modulazione minima assicurata dai contratti di importazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che risulta pari a 0,9 ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo stesso.».

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per importazioni pluriennali di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'art. 2, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, è modificato come segue:

«1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero delle attività produttive, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:».

2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, si intende rilasciata ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità, da parte del Ministero delle attività produttive, di sospendere tale termine, nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.

Art. 4.

Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno e importazioni

1. L'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 27 marzo 2001 viene sostituito come segue:

«1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicità, rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:

a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, è ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

b) non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi;

c) non è richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;

d) non è richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, e gli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo, limitatamente a quanto riguarda i contratti di trasporto;

e) l'importatore è tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale;

f) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non è richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7.

2. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, aventi carattere di sistematicità, valgono le deroghe di cui al precedete comma 1, e inoltre:

g) può essere richiesta una autorizzazione complessiva per un periodo massimo di cinque anni, indicando i volumi massimi di gas naturale che si intende importare in ogni anno;

h) il soggetto importatore è tenuto a comunicare al Ministero delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di inizio di ogni singola importazione, gli elementi rilevanti relativi a detta importazione e specificatamente i volumi di gas che si intende importare, il Paese in cui il gas è prodotto, il periodo di importazione, il terminale di importazione, l'eventuale richiesta di servizi di stoccaggio strategico.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

05A10317

DECRETO 11 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Immobilcooper società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze ispettive di cui al verbale di ispezione straordinaria del 30 luglio 2004 da cui si rileva il mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte della cooperativa «Immobilcooper», con proposta di scioglimento d'ufficio;

Considerato che la cooperativa Immobilcooper si avvale pressoché esclusivamente di prestazioni lavorative e di collaborazioni di terzi estranei, anziché di quelle dei soci;

Considerato altresì che la cooperativa ha omesso il deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Preso atto che sulla scorta delle memorie difensive prodotte dal legale rappresentante dell'ente è stato chiesto il parere della Commissione centrale per le cooperative ai fini dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che nella seduta del 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* anziché di gestione commissariale;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Immobilcooper società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 15 gennaio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Ungari Trasatti Giovanni di Roma, n. REA 487493, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed i signori: avv. Carlo Nicolò, nato a Roma il 3 gennaio 1932, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, dott. Albo Francesconi, nato a Trevignano Romano (Roma) il 10 luglio 1963, residente in Roma via Antonio Serra n. 54, dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, residente in Roma, via Keplero n. 11, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10320

DECRETO 21 ottobre 2005.

Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamata come: la legge n. 290/2003), stabilisce, all'art. 1-*quinquies*, comma 6, primo periodo, che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi;

Premesso che la soprarichiamata norma, al secondo periodo, stabilisce che l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo stabilisce che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della rete), l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e sue modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare l'art. 3, comma 6;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito richiamata come: la legge n. 239/2004);

Vista la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare l'art. 2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;

Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03 che prevede norme per i cosiddetti «nuovi interconnector» per corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilità per i «nuovi interconnector» di beneficiare di un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi per la totalità o una parte della capacità aggiuntiva di interconnessione realizzata;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 maggio 2004, n. 73/04, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02;

Visto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito richiamato come: il Codice di rete), adottato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come risultante dall'unificazione disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Considerato che la gestione delle linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, può avvenire al di fuori della rete di trasmissione nazionale, purché sia garantita la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Considerato che la realizzazione delle linee e dei relativi dispositivi di interconnessione in corrente continua e in corrente alternata con sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-*quinquies,* comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003;

Ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione in corrente alternata in modo unitario con le altre linee di interconnessione dello stesso tipo, facenti parte della rete di trasmissione nazionale e che non esista analoga necessità per le linee di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente;

Ritenuto che, ai fini della connessione e dell'applicazione delle regole del dispacciamento e del funzionamento della borsa dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in corrente continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia elettrica forniti attraverso di esse, rispettivamente alle centrali di generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema elettrico nazionale;

Ritenuto che sia opportuno procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1-*quinquies,* comma 6, ultimo periodo, della legge n. 290/2003, in maniera coerente e armonizzata con le disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri di attuare le parti pertinenti del regolamento n. 1228/03, anche al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Sono soggette alle norme del presente decreto le linee elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV, appartenenti a reti elettriche di Stati diversi.

2. Non sono ammissibili richieste di esenzione per linee di interconnessione che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attività di trasmissione e di dispacciamento ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: il Gestore della rete) valuti come duplicati funzionali di linee di interconnessione in corso di realizzazione da parte dello stesso Gestore della rete, ovvero siano inserite nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate a realizzazione nel corso di quattro anni dalla data di primo inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del Gestore della rete.

3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui al comma 1, l'esenzione di cui al presente decreto si intende concessa in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte degli interessati, delle informazioni di cui al successivo art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (di seguito richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete.

4. Per orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il Gestore della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacità che può essere concessa in esenzione nell'anno successivo, senza compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresì la ripartizione indicativa di tale capacità sulle diverse frontiere.

Art. 2.

Richiesta di esenzione per linee di interconnessione in corrente continua

1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, presentano al Ministero la richiesta di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ai sensi dell'art. 1-*quinquies,* comma 6, della legge n. 290/2003 e del regolamento europeo n. 1228/03.

2. Ai fini del presente decreto viene considerata linea di interconnessione con tecnologia equivalente alla corrente continua, una linea realizzata con una tecnologia che assicuri istante per istante il disaccoppiamento delle frequenze delle reti interconnesse dalla linea medesima, come ad esempio una linea che utilizzi un dispositivo cosiddetto «back-to-back». Il riconoscimento dell'equivalenza della tecnologia compete al Ministero, su parere motivato del Gestore della rete.

3. La richiesta di esenzione di cui al comma 1 deve riguardare una singola linea elettrica di interconnessione con l'estero, per entrambe le direzioni di flusso dell'energia. Nella richiesta di esenzione il soggetto richiedente, allegando la documentazione necessaria, deve specificare:

a) le date previste di inizio lavori e di entrata in servizio della linea di interconnessione;

b) le principali caratteristiche tecniche della linea di interconnessione, ivi inclusa l'indicazione dei siti previsti di connessione della linea al sistema elettrico nazionale e alla rete estera concordati con i gestori delle reti interessate;

c) la frazione di capacità di trasporto netta, fino al 100 per cento della stessa capacità, e il numero di anni per i quali si chiede l'esenzione, illustrando le motivazioni economiche che, in mancanza dell'esenzione nei termini richiesti, comporterebbero la rinuncia alla realizzazione della linea di interconnessione;

d) l'analisi economica e finanziaria della linea di interconnessione, ponendo in evidenza gli eventuali rischi dell'investimento, e le modalità adottate per sostenere i costi necessari per la costruzione della medesima linea di interconnessione, indicando in modo completo le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intendono richiedere;

e) l'impegno preso dal soggetto richiedente o da altri aventi causa, a rispettare per tutto il periodo di costruzione e di esercizio della linea di interconnessione, le prescrizioni del Codice di rete nonché da ogni altra direttiva tecnica del Gestore della rete al fine di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

f) l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero eventuali motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza;

g) l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova linea di interconnessione nel rispetto dei tempi e con le condizioni indicate nel progetto preliminare da allegare alla domanda, salvo eventuali varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate;

h) l'impegno, per tutta la durata dell'esenzione concessa, qualora vi sia una situazione di congestione delle connessioni con l'estero, di consentire gratuitamente al Gestore della rete di provvedere all'assegnazione della quota di capacità per la quale non viene concessa l'esenzione, congiuntamente alla capacità di trasmissione delle interconnessioni sulla medesima frontiera;

i) il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore del Gestore della rete quando, al termine del periodo di esenzione, il soggetto titolare non può o non intende proseguire l'esercizio della linea di interconnessione in regime di diritto di accesso dei terzi;

j) qualora il soggetto richiedente non intenda usare direttamente la capacità di trasporto concessa in esenzione, l'impegno a comunicare al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il valore dei corrispettivi che vengono imposti agli utenti della linea di interconnessione.

4. Alla richiesta di esenzione devono essere allegate in copia conforme, oltre al progetto preliminare, tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate per la costruzione e l'esercizio della linea di interconnessione, sia in territorio nazionale che all'estero, e deve essere allegata copia della ricevuta bancaria dell'avvenuto pagamento, da parte del soggetto richiedente, delle spese di istruttoria connesse al rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004.

Qualora parte della documentazione di cui al presente comma sia in possesso del Ministero, è sufficiente che il soggetto richiedente ne citi gli estremi, facendo riferimento al procedimento amministrativo nel cui ambito il Ministero ne è venuto in possesso.

5. Nel caso di richieste incomplete, il Ministero invita il soggetto richiedente ad integrare la documentazione entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa, la domanda di esenzione si intende rinunciata.

6. Il presente articolo si applica anche in caso di aumento di capacità di linee di interconnessione esistenti per oltre il 20 percento della capacità di trasporto netta iniziale.

Art. 3.

Richiesta di esenzione per le linee di interconnessione in corrente alternata

1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata ai sensi dell'art. 1-*quinquies,* comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003, presentano richiesta di esenzione al Ministero con le stesse modalità e gli stessi elementi informativi previsti dall'art. 2, commi 3 e 4, integrata da:

a) documentazione idonea a comprovare che i costi e i rischi degli investimenti per la realizzazione

della linea di interconnessione sono particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante una linea di interconnessione in corrente alternata;

b) dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della linea di interconnessione, indipendentemente dal livello di tensione, nella rete di trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in esercizio, e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e di manutenzione in conformità alla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

2. È esclusa l'applicazione, per tutta la durata dell'esenzione, della parte III della citata convenzione tipo, che si applica successivamente, limitatamente alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione.

3. Nel caso di richieste incomplete, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5.

Art. 4.

Criteri e modalità per il rilascio dell'esenzione

1. Le richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 2 e 3, sono esaminate dal Ministero che, tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal soggetto richiedente e di ogni altra informazione o elemento di giudizio disponibile, stabilisce caso per caso l'esenzione sulla base dei seguenti criteri e vincoli:

a) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione deve garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficace funzionamento del sistema elettrico nazionale;

b) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione, tenuto conto della configurazione dei due sistemi nazionali interconnessi e degli interventi in corso di realizzazione sui medesimi all'atto della richiesta di esenzione, deve portare ad un incremento netto della capacità commerciale di importazione o di esportazione di energia elettrica. Tale incremento definito dal Gestore della rete su richiesta del Ministero, rappresenta la capacità massima di trasporto su cui può essere concessa l'esenzione;

c) l'entrata in esercizio della linea di interconnessione deve promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato;

d) i rischi connessi con l'investimento sono dimostrati essere di entità tale da escludere lo stesso investimento, qualora non fosse concessa l'esenzione;

e) in caso di interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno Stato membro, la consultazione preventiva condotta dal Ministero con le amministrazioni dello Stato interessato o con la sua autorità di regolamentazione in merito alla concessione dell'esenzione ha dato esito positivo; viceversa, in caso di interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno Stato non membro, è stato definito un accordo preventivo tra il Ministero e le amministrazioni dello Stato interessato in merito alle modalità di accesso e utilizzazione dalla linea di interconnessione;

f) la verifica di ammissibilità tecnica della linea di interconnessione proposta ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e delle reti interconnesse ha dato esito positivo. A tale scopo è necessario che il soggetto richiedente acquisisca sia il parere preventivo del Gestore della rete sulla coerenza della linea di interconnessione in esame con il piano di sviluppo della rete nazionale, sia il parere del gestore della rete estera;

g) la capacità di trasporto che viene concessa in esenzione alla linea di interconnessione in esame, sommata alla capacità già concessa in esenzione ad altre linee di interconnessione, non supera la capacità totale massima di trasporto come fissata al successivo comma 2.

2. Per il periodo fino al 31 dicembre 2010 è fissata una capacità totale massima di trasporto che può essere concessa in esenzione. Tale capacità è fissata pari a 4000 MW per le linee di interconnessione in corrente continua e pari a 4000 MW, in termini di capacità netta di trasporto (la cosiddetta Net Transfer Capacity) per le linee di interconnessione in corrente alternata. Al fine di migliorare la sicurezza del sistema elettrico e di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato, non può di norma essere concessa in esenzione una capacità di trasporto superiore a 1.000 MW per una singola linea di interconnessione.

3. Il Ministero, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di esenzione, dopo avere acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e il parere del Gestore della rete previsto al comma 1, lettera *b)*, e dopo aver consultato, ove previsto, le amministrazioni o l'autorità di regolamentazione di cui al comma 1, lettera *e)*, conclude l'istruttoria.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Gestore della rete si esprimono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere.

5. Il Ministero, in caso di esito positivo dell'istruttoria, emana il provvedimento di esenzione totale o parziale, accompagnato dal parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di esito diverso, il Ministero motiva il rinvio o il rifiuto della richiesta di esenzione.

6. Per le linee di interconnessione con reti elettriche di Stati membri dell'Unione europea l'esecutività del provvedimento di esenzione è subordinata alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 7, paragrafo 5, del regolamento europeo n. 1228/03. Il Ministero notifica il provvedimento di esenzione alla Commissione europea e trasmette le informazioni pertinenti. In seguito alle decisioni della Commissione europea il Ministero può confermare o modificare il

provvedimento di esenzione rendendolo esecutivo. Qualora la decisione della Commissione europea sia avversa il provvedimento di esenzione viene annullato.

7. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'esenzione è concessa per un periodo non superiore a sedici anni dalla data di entrata in esercizio della nuova linea, nel caso di esenzione totale, ossia per il 100 per cento della nuova capacità di interconnessione, o non superiore a venti anni, nel caso di esenzione parziale.

8. Per le linee di interconnessione in corrente alternata, l'esenzione è concessa con i criteri, i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti, alla condizione che il titolare dell'esenzione garantisca al Gestore della rete la disponibilità della linea stessa nei casi di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e, ove richiesto dal Gestore della rete, che la linea oggetto di esenzione sia dotata di dispositivi di regolazione del flusso di potenza, effettuata con trasformatori variatori di fase.

9. Per le linee di interconnessione in corrente alternata, l'esenzione è concessa come percentuale, pari anche al 100 per cento, della capacità di trasporto aggiuntiva commerciale che, a seguito della realizzazione della linea oggetto di esenzione, si rende disponibile in esercizio continuo e su base annua sull'intero sistema di interconnessione, tenuto conto della struttura della rete di trasmissione nazionale e delle reti estere interconnesse, nonché dei progetti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale avviati a realizzazione dal Gestore della rete o da altri operatori.

La capacità di trasporto aggiuntiva commerciale è definita dal Gestore della rete nel parere espresso ai sensi del comma 3, con riferimento al primo anno solare di esercizio della nuova linea, ed è ridefinita dallo stesso Gestore della rete anno per anno, tenuto conto delle modifiche intervenute sulla rete di trasmissione nazionale e sul sistema interconnesso negli anni successivi.

10. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove linee di interconnessione, la capacità di trasporto concessa in esenzione ai sensi del comma 9 resta invariata in valore assoluto per i primi cinque anni di esercizio della nuova linea di interconnessione, e può essere resa disponibile dal Gestore della rete al soggetto titolare dell'esenzione anche su linee di interconnessione diverse da quella oggetto di esenzione, a condizione che quest'ultima sia effettivamente disponibile in esercizio con le caratteristiche di affidabilità e continuità tipiche delle analoghe linee facenti parte del sistema di interconnessione nazionale.

Art. 5.

Contenuti dell'esenzione e obblighi del soggetto titolare

1. Ai fini della connessione al sistema elettrico nazionale e della sua gestione e della partecipazione al mercato elettrico, la linea di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente è soggetta alle medesime regole di una centrale di generazione elettrica, tenendo conto delle particolari caratteristiche tecniche di tale impianto. In particolare, l'accesso dell'energia importata al sistema elettrico nazionale avviene in concorrenza con gli altri operatori che chiedono accesso al medesimo sistema, sulla base delle regole di dispacciamento.

2. Qualora l'esenzione sia concessa per una frazione della capacità di trasporto, essa è calcolata sulla capacità netta effettivamente disponibile in esercizio ed è definita su base oraria. La frazione rimanente in ciascuna ora rimane a disposizione del Gestore della rete.

3. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettera *f)*, relativamente al rispetto della data di avvio dei lavori e alla comunicazione degli eventuali motivati ritardi, ovvero non mantenga l'impegno di cui all'art. 2, comma 3, lettera *g)*, relativamente ai tempi ed alle condizioni della realizzazione e alla preventiva autorizzazione di eventuali varianti o proroghe, il provvedimento di esenzione decade.

4. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettere *e), h), i)*, fatti salvi i provvedimenti immediati per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, il Ministero diffida il soggetto titolare ad adempiere entro il termine di trenta giorni, pena la revoca del provvedimento di esenzione.

Art. 6.

Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarità

1. Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al Ministero e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto della nuova linea di interconnessione, che si rendano necessarie in corso d'opera e che determinino una modifica della capacità di trasporto non superiore al 5 percento del valore previsto e della funzionalità della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti.

2. Il Gestore della rete, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, trasmette le proprie osservazioni al Ministero che, entro i successivi trenta giorni, comunica le eventuali prescrizioni al titolare dell'esenzione.

3. Per le varianti che determinino una modifica della capacità di trasporto superiore al 5 percento e della funzionalità della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto titolare dell'esenzione è tenuto a presentare una nuova richiesta ai sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di valutazione e può revocare l'esenzione precedentemente concessa ove le varianti comportino sostanziali modifiche nell'assetto e nella funzionalità del sistema elettrico rispetto a quanto previsto in sede di concessione.

4. Il soggetto titolare dell'esenzione può chiedere motivatamente al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma 3, lettere *f)* e *g)*. Il Ministero si esprime sulle richieste entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della rete.

5. La titolarità dell'esenzione può essere ceduta insieme alla disponibilità della linea di interconnessione, purché il soggetto cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si esprime entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A10314

DECRETO 21 ottobre 2005.

Liquidazione coatta della società cooperativa «Cooperativa Sociale Welfare Service a r.l.», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Sociale Welfare Service a r.l.», con sede in Terni (codice fiscale 00785780552), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959, domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10318

DECRETO 21 ottobre 2005.

Liquidazione coatta della società cooperativa «Teloni Boniello Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Teloni Boniello Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 06189591008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959, domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10319

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2005.

Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione delle direttive 201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003 recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie in materia ferroviaria secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i criteri di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 188/2003.

Art. 2.

Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 188/2003, ai fini del presente decreto, si intende per:

a) rete regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

b) interconnessione: connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio;

c) rete non isolata: rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale;

d) stazione di collegamento reti: la stazione ove si realizza un'interconnessione;

e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e la rete ferroviaria nazionale;

f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale inerente il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante tutta la vita operativa della impresa ferroviaria. Tale sistema è soggetto a verifica, da parte del gestore dell'infrastruttura, per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.

Art. 3.

Campo di applicazione procedure

1. Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 188/2003 e delle presenti norme le reti regionali non isolate individuate nell'allegato 1 del presente decreto. Ferme restanti tutte le disposizioni del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni, può procedere a revisione del citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni interessate vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a nuove reti regionali non isolate.

2. Le regioni recepiscono nel proprio ordinamento i contenuti del decreto legislativo n. 188/2003 e del presente decreto.

3. Le regioni individuano i soggetti responsabili dell'assegnazione della capacità, i gestori di ciascuna rete e l'organismo di regolazione.

Art. 4.

Accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale

1. L'utilizzo delle reti individuate all'art. 3 del presente decreto è consentito alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie come disposto dal decreto legislativo n. 188/2003.

2. Le imprese ferroviarie, per accedere alle infrastrutture regionali di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'espletamento di servizi nazionali merci, nazionali passeggeri ed internazionali passeggeri, in aggiunta alla licenza devono possedere il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo n. 188/2003.

3. Ove l'espletamento di servizi ferroviari, realizzati all'interno di una rete regionale fra quelle precedentemente individuate, sia regolamentato da contratto di servizio stipulato fra la regione o la provincia autonoma e l'impresa ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, per l'impresa medesima l'accesso alla rete regionale è disciplinato dalla regione o dalla provincia autonoma anche nell'ambito del contratto stesso, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Obblighi del gestore dell'infrastruttura regionale non isolata

1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 3 del presente decreto deve uniformarsi ai principi enunciati nell'art. 11 del decreto legislativo n. 188/2003.

2. Il gestore dell'infrastruttura si avvale di un direttore di esercizio, ai sensi degli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, che è responsabile della sicurezza per l'infrastruttura e per la gestione della circolazione relativamente a tutte le imprese ferroviarie che accedono all'infrastruttura.

3. Il gestore dell'infrastruttura rilascia i certificati di sicurezza di cui all'art. 6 del presente decreto alle imprese ferroviarie circolanti sulla propria infrastruttura. Il certificato contiene specifiche attestazioni circa la rispondenza ai requisiti previsti dal citato art. 6 per quanto riguarda il personale ed il materiale rotabile.

4. Il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 188/2003, tramite il direttore di esercizio, controlla periodicamente la sussistenza dei requisiti di sicurezza di ogni impresa ferroviaria e può revocare in tutto o in parte il certificato di sicurezza, informandone immediatamente l'Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi competente per territorio (in seguito denominato USTIF) e l'organismo che ha rilasciato la licenza.

5. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rilasciare all'impresa ferroviaria copia di tutta la documentazione relativa alle verifiche ed alle prove effettuate in sede del rilascio del certificato di sicurezza e dei controlli periodici.

6. Ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il direttore di esercizio risponde agli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e delle province autonome dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità, ed ha il compito di emanare le disposizioni indicate dall'art. 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che le imprese ferroviarie, che operano sulla rete medesima, sono tenute ad osservare.

7. Il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione regionale e della regione competente, elabora ed

aggiorna un prospetto informativo della rete che contiene i dati richiesti all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003.

8. Il gestore dell'infrastruttura provvede alla pubblicazione ed alla diffusione del proprio prospetto informativo, con le modalità stabilite nei commi 3 e 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 188/2003.

9. Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un catalogo delle tracce, approvato dalla Regione o dalla provincia autonoma competente, per l'utilizzo ottimale ed efficace dell'infrastruttura ferroviaria. La pianificazione dell'orario, da parte del gestore regionale deve tenere conto delle scadenze previste per la formazione degli orari dei Paesi europei.

Art. 6.

Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza è rilasciato dal gestore dell'infrastruttura regionale, ai fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attività di trasporto. Il certificato di sicurezza può essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed è subordinato alla adozione, da parte delle imprese ferroviarie, di un idoneo sistema di gestione della sicurezza che assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e permetta un'efficace attività di controllo da parte del direttore di esercizio e dei preposti organi ministeriali.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 188/2003 e sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura. In particolare, riguardo la rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello stesso decreto legislativo, si rinvia ai successivi comma 3, paragrafo *c)*, comma 6 e 9 del presente articolo.

3. Il rilascio del certificato di sicurezza è assoggettato al preventivo assenso da parte degli USTIF competenti per territorio, che deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa che attesti quanto segue:

a) il direttore di esercizio rende all'USTIF competente motivato parere riguardo l'idoneità dell'impresa ferroviaria richiedente ad espletare servizi sulla rete del gestore dell'infrastruttura;

b) il personale dell'impresa ferroviaria incaricato della condotta dei convogli deve possedere la formazione e competenza necessaria, come disposto dall'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003. Il personale deve conseguire la prevista abilitazione ministeriale alla mansione, con le modalità specificate dal decreto ministeriale n. 513/1998;

c) il materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 188/2003, deve essere singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalità previste a riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vigente circolare n. 201 del 16 settembre 1983), con la verifica della circolabilità dei rotabili e della loro rispondenza ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni.

4. Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero, le procedure, di cui all'art. 10, comma c del decreto legislativo n. 188/2003, per verificare periodicamente la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza, così come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorità nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti.

5. Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti imprese ferroviarie sono effettuate dal gestore dell'infrastruttura regionale non isolata, insieme all'USTIF competente.

6. Qualora l'impresa richiedente sia in possesso di altro certificato di sicurezza emesso da un gestore operante in Italia, il gestore dell'infrastruttura deputato al rilascio del certificato di sicurezza applica la seguente procedura semplificata relativamente al materiale rotabile:

a) acquisisce la documentazione probatoria delle verifiche effettuate in occasione del rilascio di altro certificato di sicurezza e della più recente visita periodica;

b) verifica la compatibilità con la linea, con gli impianti interconnessi con l'esercizio e con il materiale rotabile già autorizzato a circolare sulla propria rete; i veicoli ferroviari sono controllati per singola unità;

c) effettua le verifiche tecniche specifiche della rispondenza agli standard e alle norme di sicurezza proposte dal medesimo gestore ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ai principi generali in materia indicati nel presente decreto.

7. Per i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 188/2003, anche in presenza di altre imprese ferroviarie circolanti, l'impresa ferroviaria controllata dal gestore dell'infrastruttura, o facente parte della società che gestisce l'infrastruttura, può operare sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dei trasporti ad impianti fissi, con apposita circolare, stabilisce le norme operative concernenti le attestazioni di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003 che i competenti USTIF

dovranno acquisire ai fini dell'assenso di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le procedure per il rilascio del certificato di sicurezza, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

9. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'idoneità alla circolazione relativa al materiale rotabile impiegato in servizi di tipo regionale, attestata dal gestore dell'infrastruttura nazionale e quella attestata dai competenti organi ministeriali sono valide per l'esercizio sia sulla rete nazionale sia sulle reti di cui all'art. 3 del presente decreto ed il loro impiego è subordinato alle sole verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 7.

Assegnazione della capacità

1. Le regioni o le province autonome definiscono lo schema delle priorità da applicarsi per l'assegnazione delle capacità sulle reti regionali non isolate di loro competenza. Tale schema deve uniformarsi ai dettami di non discriminatorietà fra le varie tipologie di servizi di trasporto ferroviario, fermo restando il soddisfacimento delle necessità relative ai servizi regolati da Contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico locale.

2. Nell'elaborare lo schema delle priorità, di cui al comma precedente, le regioni terranno conto delle esigenze di capacità per i servizi di trasporto pubblico locale, anche sulla base delle specifiche caratteristiche delle reti regionali e, sentiti i gestori delle infrastrutture regionali, potranno definire la capacità residua disponibile.

3. Per l'assegnazione della capacità il gestore dell'infrastruttura regionale applica, sulla base delle priorità indicate al precedente comma 1, le disposizioni di cui agli articoli dal 24 al 35 del decreto legislativo n. 188/2003, secondo principi di trasparenza ed imparzialità.

4. In caso di richieste in conflitto fra loro, il gestore della infrastruttura svolgerà una procedura di coordinamento proponendo ai richiedenti soluzioni alternative e coinvolgendo, in caso di insoddisfazione, il competente organismo di regolazione. Resta comunque salvo il diritto del richiedente di adire direttamente al detto competente organismo nei casi previsti dall'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003.

Art. 8.

Criteri relativi alla determinazione del canone

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 188/2003, le regioni e le province autonome stabiliscono, secondo criteri di equità, di non discriminatorietà e trasparenza, i canoni per l'accesso alle reti interconnesse regionali non isolate individuate all'articolo 3 del presente decreto.

2. Per la fissazione dei canoni le Regioni tengono conto dei principi stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003.

3. Il costo sostenuto dal Gestore regionale per l'energia elettrica di trazione è imputato alle imprese ferroviarie tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno e secondo i criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo.

4. Il gestore dell'infrastruttura regionale calcola il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 9.

Servizi

1. I gestori delle infrastrutture regionali delle reti non isolate sono tenuti a fornire i servizi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 188/2003 come disposto all'art. 12, comma 1 del medesimo decreto.

2. Le Regioni o le Province autonome stabiliscono i principi e le procedure per la fornitura di tali servizi e per il calcolo dei relativi corrispettivi.

Art. 10.

Coordinamento fra i gestori

1. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale definiscono il punto di sutura fra le rispettive reti in modo tale che le stazioni di collegamento reti ricadano interamente in una di esse, adottano un sistema di sportello unico per le imprese che vorranno realizzare servizi di trasporto che impegnino reti di diversi gestori e disciplinano le modalità e le condizioni di scambio reciproco di informazioni sui programmi di circolazione, sulla circolazione reale, nonché l'erogazione dei servizi al pubblico nella stazione di collegamento, ove forniti dal gestore dell'infrastruttura titolare della stessa per conto del gestore dell'infrastruttura collegata.

2. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale promuovono azioni di coordinamento finalizzate a stipulare convenzioni tra i gestori, al fine di garantire l'accesso in sicurezza delle imprese ferroviarie che intendano realizzare servizi di trasporto ferroviario che interessino le stazioni di collegamento, allacciate, di confluenza e/o di interscambio, nonché gli eventuali brevi tratti di linee di raccordo con le stesse. Dette convenzioni individuano, con specifico allegato tecnico, le procedure comuni che assicurano il mantenimento del richiesto livello di sicurezza e le relative sfere di responsabilità; tale allegato tecnico verrà approvato dal competente USTIF.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Il presente decreto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 100

ALLEGATO 1

Elenco delle reti ferroviarie locali e regionali non isolate:

1. Ferrovia Adria-Mestre;
2. Ferrovia Adriatico-Sangritana;
3. Ferrovia Alifana;
4. Ferrovia Arezzo-Stia-Sinalunga;
5. Ferrovia Bari-Barletta;
6. Ferrovia Benevento-Napoli;
7. Ferrovia Bologna-Portomaggiore;
8. Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo;
9. Ferrovia Canavesana;
10. Ferrovia Casalecchio-Vignola;
11. Ferrovia Centrale umbra;
12. Ferrovia Ferrara-Codigoro;
13. Ferrovia Ferrara-Suzzara;
14. Ferrovie del Gargano;
15. Ferrovia Modena-Sassuolo;
16. Ferrovie Nord Milano;
17. Ferrovia Parma-Suzzara;
18. Ferrovie Reggiane;
19. Ferrovia Roma-Viterbo;
20. Ferrovia Savona-San Giuseppe;
21. Ferrovia del Sud Est;
22. Ferrovia Torino-Ceres;
23. Ferrovia Udine-Cividale.

05A10316

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata fino al 26 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo, ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10280

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 1º novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessità di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla, 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10281

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorità pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 18 novembre 2005;

Considerato che l'autorità pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agri-

coltura di Roma», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione alla predetta autorità pubblica designata che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10282

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 14 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004 è stato modificato alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)*, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"»;

Considerato che il Consorzio di tutela nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal

medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10284

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl» con decreto del 31 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2005, protocollo numero 63770;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in novanta giorni, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione Srl», con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, con decreto 31 luglio 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» registrata con il regolamento

della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, già prorogata con decreto 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 27 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 31 luglio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10285

DECRETO 20 ottobre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare Srl», con decreto del 19 aprile 2002, è stata prorogata fino al 14 novembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo numero 62847;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 25 marzo 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10286

DECRETO 20 ottobre 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita olio extravergine di oliva;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 25 novembre 2002, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il consorzio di tutela Val di Mazara, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 25 novembre 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 novembre 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10283

DECRETO 26 ottobre 2005.

Rettifica al decreto direttoriale 7 ottobre 2005, relativo alla «Integrazione al decreto 16 agosto 2005, concernente autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio CE. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2005, concernente integrazione al decreto direttoriale 16 agosto 2005, nel quale per mero errore materiale, all'articolo unico, è stata riportata la denominazione «Rosso di Valpolicella» anziché «Rosso di Valtellina»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto ministeriale 7 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005 - la parola Valpolicella è sostituita con la parola Valtellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. della Spezia - Pubblico registro Automobilistico, nel giorno 5 ottobre 2005, dalle ore 10,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato, con nota n. 1074/PT del 3 ottobre 2005, la chiusura al pubblico il giorno 5 ottobre 2005, dalle ore 10.30 per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 2946/2005 del 5 ottobre 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 20 ottobre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A10300

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 23 settembre 2005, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Ancona ha preannunciato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico con nota 13 settembre 2005, prot. 1297/pra4;

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 15 settembre 2005, prot. 2097/U/AffGen/05 ha chiesto l'emissione del provvedimento di mancato funzionamento.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Ancona, con nota 1503/pra5 del 18 ottobre 2005 ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 ottobre 2005

Il direttore regionale: Spaziani

05A10315

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2005.

Decadenza della Pronto Tutela Giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a. (in breve, Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a.), in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 2380).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate a Lombarda Assicurazioni S.p.a., ora Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco 25, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista la lettera del 5 luglio 2005 con la quale Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a., in conformità con la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 20 giugno 2005, ha comunicato di rinunciare all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria, unico ramo autorizzato;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza di Pronto Tutela Giudiziaria S.p.a., con sede in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il presidente: Giannini

05A10307

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005.

Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 67/05/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 5 ottobre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 8/00/CIR, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 249/2002 e n. 250/2002 del 14 gennaio 2002;

Vista la delibera n. 5/03/CIR, recante «Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera n. 2/05/CIR, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la delibera n. 27/05/CIR, recante «Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio»;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. COM(2005) 203, del 25 aprile 2005 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformità dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996, n. 608, recante «Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi»;

Vista la relazione della società «Nera» relativa a «Un quadro di analisi per l'eventuale istituzione di un fondo OSU (Obblighi di Servizio universale) in Italia», del mese di luglio 2000;

Vista la relazione della società «Nera» relativa a «Analisi della determinazione del costo netto del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia», del mese di luglio 2000;

Vista la decisione del 28 luglio 2005 della Commissione infrastrutture e reti che approva lo schema di delibera «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999» anche ai fini dell'inoltro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'acquisizione del parere, in ottemperanza della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 ottobre 2005;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1) *Il percorso istruttorio.*

1. In data 9 marzo 2005 l'Autorità ha avviato con delibera n. 2/05/CIR un procedimento istruttorio, recante «Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999» al fine di ottemperare alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.

2. La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 250/2000 ed ha annullato la delibera n. 8/00/CIR limitatamente all'estensione degli obblighi di contribuzione al fondo anche agli operatori di rete mobile, ordinando all'Autorità di accertare il grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile nonché di richiedere, a questo riguardo, un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il procedimento istruttorio è stato quindi volto ad accertare il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e su rete mobile in un contesto in cui i meccanismi di mercato falliscono e non perseguono le finalità sociali del servizio universale. I restanti effetti della delibera n. 8/00/CIR sui quali non sono stati rilevati difetti di istruttoria dalla sentenza del Consiglio di Stato non sono stati oggetto di riesame nel presente procedimento istruttorio n. 2/05/CIR.

4. Nell'ambito delle modalità di partecipazione al procedimento definite dall'art. 2 della delibera n. 2/05/CIR, l'Autorità ha ricevuto dalla società «Vodafone Omnitel» e dalla società «Telecom Italia» rispettivamente nelle date del 26 e 29 aprile 2005 le osservazioni in merito all'oggetto del procedimento.

5. In data 27 maggio 2005 l'Autorità ha richiesto alla società «Telecom Italia» informazioni riguardanti traffico e ricavi derivanti dall'espletamento del servizio telefonico vocale nelle aree non remunerative servite in base agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare le relazioni esistenti tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile.

2) *La sentenza del Consiglio di Stato n. 7257 dell'8 luglio 2003.*

6. Nel corso del 2000, «Vodafone-Omnitel» ha presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (di seguito TAR) un ricorso nei confronti della delibera n. 8/00/CIR al fine di annullare, tra l'altro, gli effetti derivanti dal meccanismo di ripartizione del costo netto

stabilito dall'Autorità. In particolare, la ricorrente ha ritenuto che il meccanismo di ripartizione del costo netto non dovesse essere applicato agli operatori di rete mobile, in quanto il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile non era sufficiente per includere tali servizi nello stesso mercato rilevante.

7. Con la sentenza n. 250 del 14 gennaio 2002, il TAR, ha respinto il ricorso di «Vodafone-Omnitel» limitatamente alla valutazione del grado di sostituibilità tra servizi, nonché relativamente al presunto obbligo da parte dell'Autorità di richiedere al riguardo un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. «Vodafone-Omnitel» ha quindi proposto al Consiglio di Stato ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 250 del 14 gennaio 2002 del TAR.

9. Con la sentenza n. 7257/2003, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello ordinando all'Autorità di accertare il grado di sostituibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su reti di telecomunicazioni fisse e mobili nonché di richiedere, al fine di tale accertamento, un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

10. Dalle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato si evince che l'accertamento del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile è necessario per identificare se gli operatori di rete mobile siano tenuti a contribuire al fondo del servizio universale previsto per il finanziamento del costo netto sostenuto da «Telecom Italia».

11. La valutazione di tale sostituibilità rientra nelle attività tipiche delle autorità preposte alla tutela della concorrenza, all'atto della definizione dei mercati rilevanti. Per tale ragione, la sentenza del Consiglio di Stato ordina all'Autorità oltre all'accertamento della sostituibilità tra servizi anche la richiesta di un parere, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3) *Le osservazioni degli operatori nell'ambito del procedimento n. 2/05/CIR.*

12. Nel corso del procedimento istruttorio di rinnovazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999, gli operatori «Vodafone-Omnitel» e «Telecom Italia» hanno trasmesso propri contributi al fine di esprimere osservazioni sulla sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile come criterio di contribuzione al fondo del servizio universale.

13. «Vodafone-Omnitel», ha indicato tra gli atti normativi e giurisprudenziali di riferimento, per la valutazione del grado di sostituibilità, il caso C-333/94 Tetra Pak/Commissione, la raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione e le relative note esplicative nonché la delibera n. 410/04/CONS dell'Autorità.

«Vodafone-Omnitel» ha ritenuto che la valutazione della sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile rappresenta il presupposto essenziale per la valutazione dello stato di concorrenzialità tra gli operatori di rete mobile e l'operatore fornitore del servizio universale. In tale contesto, il livello di concorrenzialità tra operatori di rete fissa e mobile, a sua volta, è strumentale per definire l'imposizione di obblighi di contribuzione al fondo.

14. «Vodafone-Omnitel» ha quindi prospettato in modo molto dettagliato, i principi e le metodologie di riferimento per l'analisi di sostituibilità. Secondo tale impostazione, il livello di sostituibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta dovrebbe essere valutato sulla base dell'elasticità incrociata tra servizi derivante da un ipotetico e significativo incremento di prezzo di un dato servizio.

15. Telecom Italia ha evidenziato, contrariamente a «Vodafone», che i criteri di definizione del mercato rilevante, tipici del diritto antitrust, non dovrebbero essere applicati per stabilire quali categorie di operatori debbano contribuire al fondo. L'analisi di sostituibilità tra servizi si basa su metodologie di valutazione *ex-ante* e quindi su stime relative ad elasticità prospettiche.

«Telecom Italia» ritiene invece che la contribuzione al fondo dovrebbe essere stabilita valutando *ex-post* il processo di sostituzione che si è andato verificando, nel tempo, tra telefonia mobile e fissa. Telecom Italia ha supportato tale posizione riportando una dettagliata analisi in merito all'elevato livello di sostituzione tra telefonia fissa e mobile raggiunto nel 1999. In particolare, ha indicato il trend delle principali variabili di mercato come:

il numero di utenti che possiede solo un telefono cellulare;

il numero di abbonati di rete fissa e mobile;

il traffico originato da reti fisse e mobili;

il traffico di telefonia pubblica;

il traffico per singole direttrici ed in particolare quella fisso-mobile.

16. «Telecom Italia» ha inoltre fatto presente che gli operatori di rete mobile conseguono vantaggi economici dall'esistenza di obblighi di servizio universale, in particolare per i ricavi da traffico entrante e uscente tra la rete mobile e le aree non remunerative. Ciò evidenzierebbe, da un lato, le relazioni esistenti tra reti fisse e mobili, e dall'altro lato, il paradosso di lasciare agli operatori mobili il «vantaggio» derivante dell'esistenza delle aree non remunerative, senza il contestuale obbligo di contribuzione al fondo.

17. «Telecom Italia» ha concluso, infine, che l'Autorità non dovrebbe mirare ad accertare l'esistenza di una sostituibilità *ex-ante* tra servizi di telefonia fissa e mobile ma dovrebbe accertare esclusivamente se i mobili hanno inciso *ex-post* sul conto economico della telefonia vocale e della telefonia pubblica (servizi per i quali «Telecom Italia» ha richiesto un costo netto).

4) *Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.*

18. L'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevedeva che «Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali».

19. La categoria di operatori di rete mobile è quindi inclusa a priori tra gli operatori tenuti a contribuire al costo netto del servizio universale attraverso il meccanismo di ripartizione.

20. L'art. 2, comma 2, del decreto 10 marzo 1998 concernente il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ribadisce sostanzialmente quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 «Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento, è previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale», chiarendo che il meccanismo di ripartizione deve essere applicato anche agli operatori di rete mobile.

21. A tale riguardo giova rilevare che il decreto 10 marzo 1998 disciplina in modo dettagliato il meccanismo di ripartizione del costo netto nonché il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per gli operatori nuovi entranti.

L'art. 6, comma 1, del decreto 10 marzo 1998, stabilisce infatti che «... l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, potrà valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore». Anche in questo caso il decreto 10 marzo 1998 non prevede l'esclusione degli operatori di rete mobile dalla contribuzione né l'esclusione di operatori in funzione della tecnologia trasmissiva utilizzata o del grado di sostituibilità tra servizi.

22. Il decreto 10 marzo 1998 dava applicazione alla normativa nazionale tenendo conto anche di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi.

La comunicazione della Commissione europea stabiliva, infatti, i principi generali (non discriminazione, trasparenza e proporzionalità) per la contribuzione al fondo del servizio universale da parte degli operatori di telecomunicazioni facendo riferimento anche alla sostituibilità tra servizi offerti su rete fissa e mobile.

A questo riguardo, il decreto 10 marzo 1998 oltre a recepire tali principi, motiva nelle premesse, la contribuzione degli operatori di rete mobile al fondo del servizio universale trattando in modo dettagliato lo sviluppo oggettivo di elementi relativi alla significativa diffusione dei servizi di telecomunicazioni offerti attraverso la rete radiomobile e le relazioni esistenti tra reti fisse e mobili in termini di andamento del fatturato, di servizi di telefonia vocale offerti nonché di riduzione di costi dell'accesso. Le relazioni di sostituzione e complementarità tra i servizi offerti su rete fissa e mobile sono altresì evidenziate, nelle premesse del decreto 10 marzo 1998, con particolare riferimento al graduale consolidamento del processo di convergenza tra reti fisse e mobili sancito anche dalla comunicazione della Commissione europea [COM(97) 513] e al numero di abbonati ai servizi di rete mobili rispetto a quelli di rete fissa nonché, infine, alle condizioni economiche praticate dagli operatori mobili ai clienti finali caratterizzate da assenza di canoni di accesso e prezzi ridotti per il traffico locale.

5) *L'accertamento del grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile.*

23. L'Autorità dispone l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori di telecomunicazioni qualora l'onere del costo netto sostenuto dal soggetto fornitore del servizio universale sia ingiustificato.

La valutazione dell'iniquità dell'onere rappresenta una fase logicamente distinta e precedente a quella concernente l'identificazione dei soggetti debitori per la contribuzione al fondo del servizio universale per la quale il Consiglio di Stato non ha rilevato difetti di istruttoria.

I criteri alla base della valutazione dell'iniquità dell'onere del costo netto sono diversi quelli impiegati per identificare quali soggetti sono destinatari di obblighi di contribuzione al fondo del servizio universale.

L'analisi di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile invece è finalizzata esclusivamente a stabilire se gli obblighi di contribuzione al fondo sono suscettibili di essere imposti sia agli operatori di rete fissa sia agli operatori di rete mobile.

24. L'Autorità ha quindi provveduto a valutare la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e rete mobile così come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato in un contesto di servizio universale al fine di identificare le categorie di operatori ai quali imporre obblighi di contribuzione al fondo.

25. Il contesto merceologico e geografico di riferimento è rappresentato in particolare dalle aree non remunerative del Paese, servite in perdita dal fornitore

del servizio universale. L'area non remunerativa è definita come quel bacino di clienti non profittevoli serviti dalla stessa centrale di stadio di linea la quale svolge tipicamente funzioni di concentrazione e di attestazione di linee afferenti alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso al dettaglio consente al consumatore di effettuare e/o ricevere chiamate di telefonia vocale e di usufruire di alcuni dei servizi correlati previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede inoltre che i servizi di cui al comma 1 debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

26. Per quanto concerne il contesto geografico del servizio universale, si tratta di aree geografiche marginali del paese, situate prevalentemente in montagna o collina dove la densità di popolazione è particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite è inferiore a quello della provincia di riferimento, i clienti affari sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza e le condizioni economiche praticate ai clienti finali sono indifferenziate geograficamente in forza degli obblighi di servizio universale.

27. L'Autorità ha, quindi, provveduto ad accertare in tale contesto merceologico/geografico l'esistenza di sostituibilità sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.

28. La sostituibilità è stata valutata accertando il comportamento dei clienti di «Telecom Italia» a seguito di un'ipotetica disattivazione delle linee di accesso presenti nelle aree non remunerative. In tal caso, infatti, è stato accertato che un volume elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001 e 2002) sarebbe stato originato con terminali di telefonia mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di non servire le aree non remunerative attraverso la rete fissa di telecomunicazioni.

Tale sostituibilità è stata valutata, nel corso degli anni, anche dai soggetti revisori nell'ambito delle attività di verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per l'anno 1999, «Nera» per il 2000, Analysys per il 2001, Europe economics per 2002). In tale ambito, la valutazione della sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile è necessaria per determinare i cosiddetti ricavi di sostituzione, i quali hanno un impatto significativo sull'ammontare complessivo del costo netto.

29. I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che «Telecom Italia» non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica, in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso, ad esempio, a linee telefoniche alternative (amici, vicini, postazioni di lavoro, telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative.

30. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché questi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità, che è effettuata dal revisore nel corso delle attività di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare del grado di sostituibilità.

31. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile accertato dai soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di «Telecom Italia» ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorità.

32. La sostituibilità sul versante dell'offerta rappresenta una fase dell'analisi successiva ed accessoria rispetto alla sostituibilità dal lato della domanda. Si tratta di verificare l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta del fornitore del servizio universale di non offrire il servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti nelle aree non remunerative. In altre parole, si realizza la sostituibilità sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito della disattivazione delle linee di accesso delle aree non remunerative da parte di «Telecom Italia», gli operatori presenti nel mercato dell'accesso di rete fissa sono disponibili ad incrementare la capacità produttiva per adempiere agli obblighi di servizio universale, oppure gli operatori presenti in altri mercati possono convertire parte della produzione per entrare nel mercato dell'accesso di telefonia vocale su rete fissa nell'ambito geografico delle aree non remunerative.

33. In un contesto di servizio universale, la sostituibilità dal lato dell'offerta può essere valutata solo attraverso un meccanismo di designazione *ex-ante* del fornitore del servizio universale al quale possono prendere parte a parità di condizioni tutti gli operatori di telecomunicazioni. Tale meccanismo di designazione *ex-ante* non è mai stato implementato nel settore delle telecomunicazioni italiano ed europeo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva dell'Autorità del 2002, in merito all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale, diversi operatori avevano espresso osservazioni favorevoli circa la possibilità di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non è quindi possibile escludere a priori che gli operatori di telecomunicazioni possano essere interessati a partecipare ad un meccanismo di designazione *ex-ante* in ragione anche dei benefici indiretti derivanti dagli obblighi di servizio universale.

34. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che sussistano i presupposti economici per stabilire l'esistenza di un certo grado di sostituibilità potenziale anche dal lato dell'offerta del servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa in un contesto di servizio universale.

35. Nell'ambito del processo di partecipazione al procedimento disciplinato dalla delibera n. 2/05/CIR un operatore ha prospettato la metodologia da utilizzare per determinare il grado di sostituibilità. In particolare tale operatore ritiene che la sostituibilità tra servizi debba essere valutata sulla base del cosiddetto test di prezzo dell'ipotetico monopolista (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price) dal quale è possibile rilevare l'elasticità incrociata e quindi il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile.

36. L'Autorità, nel caso in specie, non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti dei consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla telefonia in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di servizio universale non esiste per definizione alcun tipo di concorrenza e i prezzi vigenti sono sotto costo. Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita, così come previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dove i meccanismi di mercato falliscono ed è possibile la fornitura dei servizi stessi solo attraverso l'imposizione di obblighi normativi primari e secondari in capo ad uno o più operatori designati, al fine di tutelare determinate categorie di clienti finali (che risiedono in aree non remunerative, fanno uso di postazioni telefoniche non remunerative ed hanno particolari esigenze sociali).

Non avrebbe, infatti, senso parlare di sostituibilità e quindi di concorrenzialità tra servizi sulla base dei test di prezzo (SSNIP test), previsti dalla prassi antitrust nella definizione dei mercati rilevanti, laddove l'istituto del servizio universale persegue finalità sociali e di interesse pubblico quasi mai raggiungibili attraverso l'equilibrio tra le condizioni economiche della domanda e offerta di mercato.

37. La relazione e il processo di consolidamento della convergenza tra servizi offerti su reti fisse e mobili è evidente anche alla luce del trend di sostituzione *ex-post* e di complementarità che si è andato man mano a determinare nel settore delle telecomunicazioni.

La presenza di un certo grado di concorrenza tra fisso e mobile era evidente già a partire dal 1999 quando secondo un'indagine della società di consulenza Gallup, rilevata dall'analisi di «Nera» nell'ambito della valutazione dell'istituzione del fondo del servizio universale, il 5% degli utenti italiani dotati di un qualche apparato telefonico possedeva solo un telefono cellulare. Ciò sta a significare che il 5% dei clienti degli operatori radiomobili avrebbe utilizzato la rete fissa di Telecom Italia se non fosse esistito il servizio di telefonia vocale offerto su reti mobili.

Lo stesso risultato per l'anno 1999 è confermato da una analisi ISTAT pubblicata il 4 agosto 2003 (figura 1) dalla quale risulta che le famiglie italiane che possiedono solo un telefono cellulare nel periodo 1997-2002 sono passate dall'1,8 al 13,1%.

FIGURA 1

Famiglie con telefoni fissi e cellulari (%)

Fonte: Istat, 2003

Conferma dell'affidabilità della stima effettuata da NERA e dall'ISTAT viene dai risultati riportati nella comunicazione COM(2005)203 della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europei (figura 2), dove, relativamente al 1999, sono stimate in circa il 5% le famiglie europee che detengono solo un telefono cellulare, quota che raggiunge circa il 15% nel 2004 dopo aver seguito, nel periodo, un andamento sempre crescente.

FIGURA 2

Accesso telefonico nei nuclei famigliari dell'UE (15 Paesi) (%)

Fonte: Telecom residential surveys, Gallup 1999, and NRA, 2003, 2004

38. Sempre al fine di valutare le relazioni di interoperabilità esistenti tra reti fisse e mobili in un contesto di servizio universale, l'Autorità ha valutato il traffico entrante e uscente tra reti mobili e le aree non remunerative. Sulla base delle stime effettuate dall'Autorità, tale volume di traffico (terminazione e originazione di chiamate) è risultato particolarmente significativo se rapportato ad un ambito di servizio universale.

39. In conclusione, l'Autorità ritiene che il grado di sostituibilità esistente tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile sia particolarmente elevato nel contesto del servizio universale, e tale da richiedere che gli operatori di rete mobile siano chiamati a contribuire al fondo del servizio universale.

40. L'Autorità ritiene quindi che sulla base del grado di sostituibilità rilevato, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale debba essere applicato anche agli operatori di rete mobile con le modalità e nella misura previste dalla delibera n. 8/00/CIR.

6) *Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

41. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7257 dell'8 luglio 2003, l'Autorità, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) un parere in merito all'accertamento della sostituibilità tra servizi di rete fissa e mobile in un contesto di servizio universale.

42. Nel parere reso, l'AGCM ha fatto rilevare in primo luogo che il quadro normativo-regolamentare applicabile allo scopo di individuare i soggetti tenuti a contribuire al costo netto del servizio universale, relativamente all'anno 1999, deve essere quello vigente nel periodo di riferimento.

43. L'AGCM, inoltre, ha fornito una chiara interpretazione in merito all'applicazione delle raccomandazioni della Commissione (1) europea sulla necessità di giustificare l'inclusione degli operatori di rete mobile tra i soggetti contribuenti al fondo del servizio universale, anche in relazione al grado di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile. Al riguardo, l'AGCM chiarisce che tale grado di sostituibilità non deve essere considerato sotto un profilo antitrust, bensì in un contesto di «fallimento di mercato» come appare essere l'obbligo di servizio universale. Conseguentemente, non è applicabile la metodologia indicata dalla Commissione europea nel nuovo quadro regolamentare, vigente dal 2002, per definire i mercati rilevanti attraverso il cosiddetto SSNIP Test (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price).

44. L'AGCM ha quindi sottolineato l'interdipendenza tra il fornitore del servizio universale e gli operatori soggetti agli obblighi di contribuzione al fondo quale elemento fondante per la definizione dell'iniquità dell'onere del costo netto e per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione, in funzione del grado di utilizzo della rete pubblica commutata per fornire la generalità dei servizi di telecomunicazioni. Tale interdipendenza, peraltro, genera benefici sia per i consumatori, sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.

(1) Comunicazione della Commissione del 27 novembre 1996, COM (96)608, relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in Telecommunications and Guidelines for Member States On Operation of Such Schemes».

45. L'AGCM ha, infine, ritenuto verificati per il 1999 i criteri di ripartizione del costo netto del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorità in merito alle relazioni esistenti tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile.

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 è applicabile agli operatori di rete fissa e mobile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto 10 marzo 1998.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Le società «Telecom Italia S.p.a.», «Telecom Italia Mobile S.p.a.», «Vodafone-Omnitel N.V.» e «Wind Telecomunicazioni S.p.a.» sono soggette a obblighi di contribuzione al fondo del servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue:

Soggetto debitore	Quota di contribuzione (%)	Contributo al fondo (M.di di lire/M.ln €)
Telecom Italia S.p.A.	57,1	69,00 (35,63 mln euro)
Telecom Italia Mobile S.p.A.	28,1	33,96 (17,54 mln euro)
Vodafone-Omnitel N.V.	13,8	16,67 (8,61 mln euro)
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	1,0	1,2 (0,62 mln euro)

La presente delibera è notificata alle società «Telecom Italia S.p.a.», «Telecom Italia Mobile S.p.a.», «Vodafone-Omnitel N.V.» e «Wind Telecomunicazioni S.p.a.» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 5 ottobre 2005

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

05A10342

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 ottobre 2005

Dollaro USA	1,2138
Yen	140,03
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,690
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68090
Fiorino ungherese	251,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9895
Corona svedese	9,5295
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	39,068
Franco svizzero	1,5459
Corona islandese	73,56
Corona norvegese	7,8090
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3795
Nuovo leu romeno	3,6452
Rublo russo	34,5230
Nuova lira turca	1,6405
Dollaro australiano	1,6114
Dollaro canadese	1,4211
Yuan cinese	9,8124
Dollaro di Hong Kong	9,4109
Rupia indonesiana	12168,35
Won sudcoreano	1265,27
Ringgit malese	4,5821
Dollaro neozelandese	1,7188
Peso filippino	66,668
Dollaro di Singapore	2,0532
Baht tailandese	49,507
Rand sudafricano	8,1293

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10383

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Realfid S.r.l.», in Torri di Quartesolo.

Con decreto direttoriale 21 ottobre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la Società «Realfid S.r.l.», con sede legale in Torri di Quartesolo (Vicenza), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03153730241, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A10308

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Hexal»

Estratto determinazione n. 139 del 14 ottobre 2005

Medicinale: TERAZOSINA HEXL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione: 2 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717015/M (in base 10) 130JGR (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717027/M (in base 10) 130JH3 (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717039/M (in base 10) 130JHH (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717041/M (in base 10) 130JHK (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717054/M (in base 10) 130JHY (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717066/M (in base 10) 130JJB (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717078/M (in base 10) 130JJQ (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717080/M (in base 10) 130JJS (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717092/M (in base 10) 130JK4 (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717104/M (in base 10) 130JKJ (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717116/M (in base 10) 130JKW (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 10x20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717128/M (in base 10) 130JL8 (in base 32).

Confezione: 2 mg compresse 10x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717130/M (in base 10) 130JLB (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717142/M (in base 10) 130JLQ (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717155/M (in base 10) 130JM3 (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717167/M (in base 10) 130JMH (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717179/M (in base 10) 130JMV (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717181/M (in base 10) 130JMX (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717193/M (in base 10) 130JN9 (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717205/M (in base 10) 130JNP (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717217/M (in base 10) 130JP1 (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717229/M (in base 10) 130JPF (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717231/M (in base 10) 130JPH (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717243/M (in base 10) 130JPV (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 10x20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717256/M (in base 10) 130JQ8 (in base 32).

Confezione: 5 mg compresse 10x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036717268M (in base 10) 130JQN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 2 mg e da 5 mg contiene:

principio attivo: terazosina 2 mg o 5 mg come terazosina cloridrato biidrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, talco.

Produttori e controllori finali: produzione e confezionamento - Laboratorios Lesvi, S.L. Avda Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despi, Barcellona (Spagna).

Confezionamento, controlli e rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento, e rilascio lotti: Hexal A/S Kanalholmen 8 - 18 - DK 2650 Hvidovre (Danimarca).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di Terazosina Hexal sono indicate: nel trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata nel trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie indotta da iperpiasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 036717027/M (in base 10) 130JH3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 2,18 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3,60 euro.

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 036717066/M (in base 10) 130JJB (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,57 euro.

Confezione: 5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 036717167/M (in base 10) 130JMH (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,57 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5,90 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art.10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. E' subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10309

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliadel»

Estratto determinazione n. 141 del 14 ottobre 2005

Medicinale: GLIADEL.

Titolare A.I.C.: Guilford Pharmaceuticals Ltd. 193 Sparrows Herne Bushey Heath Hertfordshire WD2 1AJ Regno Unito.

Confezione:

7,7 mg 8 impianti;

A.I.C. n. 034709016/M (in base 10) 1137JS (in base 32).

Forma farmaceutica: impianto.

Composizione: ciascun impianto di «Gliadel» contiene:

principio attivo: 7,7 mg di carmustina;

eccipienti: polifeprosan 20.

Produzione: Guilford Pharmaceuticals Inc. 6611 Tributary Street Baltimore Maryland 21224 USA.

Rilascio dei lotti: IDIS Ltd. Millbank House 171-185 Ewell Road Surbiton Surrey KT6 6 AX Regno Unito.

Controllo: Herd Mundy Richardson Oak House Bredbury Parkway Ashton Road Bredbury Stock Pori SK6 2 QN - Regno Unito, Tepnel Scientific Services Ltd 34 York Place Edinburgh EH1 3 HU - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Gliadel» impianto è indicato nei pazienti con recente diagnosi di glioma ad alto grado di malignità in aggiunta all'intervento chirurgico e alla radioterapia. «Gliadel» impianto è indicato come aggiunta all'intervento chirurgico nei pazienti affetti da glioblastoma multiforme con recidive comprovate da esami istologici, per i quali è indicata la resezione chirurgica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

7,7 mg 8 impianti;

A.I.C. n. 034709016/M (in base 10) 1137JS (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 8.800 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 14.523,52 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà inviare all'AIFA Uff. XI, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it

Tetto di spesa (ex factory) di 1,7 milioni di euro per il primo anno e 3,5 milioni di euro alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Monitoraggio.

Ai fini dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia, l'unità operativa ospedaliera compila la scheda di rilevazione dati di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione, la invia al Servizio di farmacia interna che la trasmette trimestralmente all'Agenzia italiana del farmaco tramite il sito www.agenziafarmaco.it

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU GLIADEL (CARMUSTINA)

CENTRO______________________________ **DATA** ____________

PAZIENTE______________________ **DATA DI NASCITA**______________

SESSO M F PERFORMANCE STATUS (ECOG)__________________

GLIOMA AD ALTO GRADO DI MALIGNITA' SI NO
(Glioblastoma Multiforme, Aastrocitoma anaplastico, Oligodendroglioma Anaplastico, Oligoastrocitoma anaplastico)

PRIMA DIAGNOSI: SI NO INTERVENTO PREVISTO PER____________

RECIDIVA OPERABILE: SI NO intervento previsto per__________

TOSSICITÀ DEL GLIADEL (da compilare 30 giorni dopo la chirurgia)	GRADO (WHO)				
NAUSEA	0	1	2	3	4
VOMITO	0	1	2	3	4
DIARREA	0	1	2	3	4
NEUROLOGICA	0	1	2	3	4
CUTANEA	0	1	2	3	4
ANEMIA	0	1	2	3	4
LEUCOPENIA	0	1	2	3	4
PIASTRINOPENIA	0	1	2	3	4
ALTRO (specificare)	0	1	2	3	4
REAZIONI ALLERGICHE	SI			NO	

NB : La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti al momento della richiesta del farmaco, tranne che l'aggiornamento sulla tossicità che deve essere inviato al farmacista dopo la visita di controllo.

Timbro , Firma
Medico Prescrittore

05A10305

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olux»

Estratto determinazione n. 142 del 14 ottobre 2005

Medicinale: OLUX.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Confezioni:

0,05% schiuma cutanea bombola da 50 g, A.I.C. n. 036580013/M (in base 10) 12WBPF (in base 32);

0,05% schiuma cutanea bombola da 100 g, A.I.C. n. 036580025/M (in base 10) 12WBPT (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Composizione: 1 grammo di schiuma contiene:

principio attivo: clobetasolo propinato 500 mcg;

eccipienti: etanolo anidro, acqua depurata, glicole propilenico, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, acido citrico, potassio citrato, propellente: propano/n-butano/isobutano.

Produzione controllo e rilascio lotti: Inyx Pharma Ltd Ark Wright Road Runcorn Cheschire UK, Inyx Pharma Ltd, Innovation House Runcorn Cheshire UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata di dermatosi del cuoio capelluto che rispondono alla terapia steroidea, quali psoriasi, ma che non rispondono in modo soddisfacente alla terapia con steroidi meno attivi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

0,05% schiuma cutanea bombola da 100 g;

A.I.C. n. 036580025/M (in base 10) 12WBPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 8,29 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 13,69 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10304

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Exarta»

Estratto determinazione n. 143 del 14 ottobre 2005

Medicinale: EXARTA.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta - via F. Sforza, Basiglio - Milano.

Confezioni:

24 mg compresse rivestite con film 10×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556013/M (in base 10) 12VM7F (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556025/M (in base 10) 12VM7T (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556037/M (in base 10) 12VM85 (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556049/M (in base 10) 12VM8K (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556052/M (in base 10) 12VM8N (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556064/M (in base 10) 12VM90 (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556076/M (in base 10) 12VM9D (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556088/M (in base 10) 12VM9S (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556090/M (in base 10) 12VM9U (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556102/M (in base 10) 12VMB6 (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556114/M (in base 10) 12VMBL (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556126/M (in base 10) I2VMBY (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 70×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556138/M (in base 10) 12VMCB (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556140/M (in base 10) 12VMCD (in base 32).

24 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556153/M (in base 10) 12VMCT (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556165/M (in base 10) 12VMD5 (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036556177/M (in base 10) 12VMDK (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036556189/M (in base 10) 12VMDX (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036556191/M (in base 10) 12VMDZ (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio;

A.I.C. n. 036556203/M (in base 10) 12VMFC (in base 32);

24 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/alluminio;

A.I.C. n. 036556215/M (in base 10) 12VMFR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ximelagatran 24 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo, povidone K90, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, ossido di ferro giallo (E172), macrogol 6000, titanio diossido (E171).

Produzione: AstraZeneca AB - AstraZeneca Tablet Production Sweden, Sodertalje, Svezia.

Confezionamento rilascio dei lotti:

AstraZeneca AB - AstraZeneca Tablets Production Sweden, Umea, Svezia;

NV AstraZeneca SA - Schaessestraat 15, Destelbergen, Belgio;

AstraZeneca Reims - Chemin de Vrilly Box 1050, Reims Cedex 2, Francia AstraZeneca GmbH - Tinsdaler Weg 183, Wedel, Germania;

AstraZeneca GmbH - Otto - Hahn - Strasse, Plankstadt, Germania;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA - La Relva Porrino, Pontevedra, Spagna;

AstraZeneca UK Ltd - Silk Road Business Park Macclesfield Cheshire SK102 NA, UK.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione di episodi tromboembolici venosi in pazienti sottoposti ad interventi ortopedici elettivi di sostituzione di anca o ginocchio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

24 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 036556025/M (in base 10) 12VM7T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 31,50 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 51,99 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 581.900 alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10302

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Melagatran Astrazeneca»

Estratto determinazione n. 144 del 14 ottobre 2005

Medicinale: MELAGATRAN ASTRAZENECA.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio - Milano.

Confezione:

soluzione iniettabile 3 mg/0,3 ml 10 siringhe preriempite in blister trasparente perforato;

A.I.C. n. 036699015/M (in base 10) 12ZYW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 siringa preriempita da 0,3 ml contiene:

principio attivo: melagatran come melagatran monoidrato 3 mg;

eccipienti: acido cloridrico, sodio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e confezionamento primario e secondario: Vetter Pharma Fertigung & GmbH Co.KG Schutzenstrasse, 87 Ravensburg, Germania.

Confezionamento secondario controllo e rilascio dei lotti: AstraZeneca S.p.a., via delle Industrie, 3 Caponago (Milano); AstraZeneca AB AstraZeneca Liquid Production Sweden - Sodertalje, Svezia.

Confezionamento secondario e rilascio dei lotti: NV AstraZeneca SA Schaessestraat 15 Destelbergen, Belgio; AstraZeneca Reims - Chemin de Vrilly Box 1050 Reims Cedex 2, Francia; AstraZeneca GmbH - Tinsdaler Weg 183 Wedel, Germania; AstraZeneca GmbH - Otto - Hahn - Strasse Plankstadt, Germania; AstraZeneca farmaceutica Spain SA - La Relva Porrino Pontevedra, Spagna; AstraZeneca AB - AstraZeneca Tablets Production Sweden Umea, Svezia; AstraZeneca UK Ltd - Silk Road Business Park Macclesfield Cheshire SK102 NA, UK.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione di episodi tromboembolici venosi in pazienti sottoposti ad interventi ortopedici elettivi di sostituzione di anca o ginocchio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: soluzione iniettabile 3 mg/0,3 ml 10 siringhe preriempite in blister trasparente perforato; A.I.C. n. 036699015/M (in base 10) 12ZYW7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 44,20 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 72,95 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 581.900 alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10303

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 601 del 24 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OFTACILOX, anche nella forma e confezione: «3 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: S.A. Alcon - Couvreur N.V., con sede legale e domicilio fiscale in Rijksweg, 14, B-2870 Puurs, Belgio.

Confezione: «3 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml; A.I.C. n. 028476036 (in base 10) 0V50N4 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: S.A. Alcon - Couvreur N.V. stabilimento sito in Puurs Belgio, Rijksweg 14 (tutte).

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato 3,5 mg pari a ciprofloxacina base 3,0 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,06 mg; sodio acetato (triidrato) (E 262) 0,3 mg, acido acetico triidrato (E 260) 0,4 mg; mannitolo (E 421) 46 mg; disodio edetato 0,5 mg, acido cloridrico/sodio idrossido q.b.a Ph 4,5 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Oftacilox» 3 mg/ml gocce auricolari è indicato per il trattamento dell'otite esterna acuta causata da batteri sensibili alla ciprofloxacina (vedere paragrafo 5.1.).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «3 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 028476036 (in base 10), 0V50N4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028476036 «3 mg/ml gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidime Ribbon».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 580 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ribbon S.r.l. (codice fiscale 02892360153), con sede legale e domicilio fiscale in via G. Prati, 4 - 20145 Milano.

Medicinale: CEFTAZIDIME RIBBON.

Confezioni:

A.I.C. n. 036604015 - «250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036604027 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036604039 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036604041 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036604054 - «2 g polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino,

è ora trasferita alla società: Merck generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 - Cinisello Balsamo - Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Ceftazidime Merck Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assolid»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 595 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società San Carlo farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 00432190585), con sede legale e domicilio fiscale in via Procoio, 28 - 00065 Fiano Romano (Roma).

Medicinale: ASSOLID.

Confezione: A.I.C. n. 034988028 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml, è ora trasferita alla società: Konpharma S.r.l. (codice fiscale 08578171004), con sede legale e domicilio fiscale in via Della Valle Pietro, 1 - 00193 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10328

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Necobat»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 596 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale n. 01163980681), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Specialità medicinale: NECOBAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 036516019 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036516021 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036516033 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036516045 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a. (codice fiscale 00761810506), con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide N&P».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 597 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società N&P S.r.l. (codice fiscale n. 03639470651), con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Specialità medicinale: FLUNISOLIDE N&P.

Confezioni:

A.I.C. n. 036363012 «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036363024 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036363036 «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036363048 «0,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml,

è ora trasferita alla società: Italchimici S.p.a. (codice fiscale 01328640592), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, 5 km 29 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Flunisolide italchimici.».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Inverni della Beffa».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 598 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Inverni della Beffa S.p.a. (codice fiscale n. 02301090169), con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella n. 2 - Milano.

Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE INVERNI DELLA BEFFA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033009010 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 033009022 - «4 mg/2ml» soluzione iniettabile 6 fiale.

È ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in Via Carbonera n. 2 - 20137 Milano, con variazione della denominazione del medicinale in: «Tiocolchicoside Winthrop».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 599 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Little Connell Newbridge, co. Kildare, Irlanda (IE).

Medicinale: TAZOBAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml,

è ora trasferita alla società: Wyeth Lederle S.p.a. (codice fiscale 00130300874), con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Pharmeg».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 600 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale n. 01572000766), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini n. 34 - 85033 Episcopia (Potenza).

Specialità medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE PHARMEG.

Confezione: A.I.C. n. 036537013 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g, è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Gentamicina e Betametasone Merck Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram RK»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 603 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale n. 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in Via Giro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: CITALOPRAM RK.

Confezione: A.I.C. n. 036651014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml è ora trasferita alla società: Glaxo Allen S.p.a. (codice fiscale n. 08998480159), con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming n. 2, 37100 Verona, con conseguente variazione della denominazione in: «Citalopram Glaxo Allen».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Misofenac»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 604 del 24 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sefarma S.r.l. (codice fiscale n. 12121530153), con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch n. 12 - 20152 Milano.

Medicinale: MISOFENAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 029316015 - 30 compresse 50 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029316027 - 10 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa);

A.I.C. n. 029316039 - 60 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Bioindustria farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 00885470062), con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10331

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501256/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00